

Raccomandazioni



**Raccomandazioni 02/2021 sulla base giuridica per la
conservazione dei dati delle carte di credito al solo scopo di
agevolare ulteriori operazioni online**

Adottate il 19 maggio 2021

Il comitato europeo per la protezione dei dati

visto l'articolo 70, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (in appresso: il «RGPD»),

visto l'accordo SEE e in particolare l'allegato XI e il protocollo 37 dello stesso, come modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 154/2018 del 6 luglio 2018,

visti gli articoli 12 e 22 del proprio regolamento interno,

HA ADOTTATO LE SEGUENTI RACCOMANDAZIONI

1. Nel contesto della pandemia di COVID-19 l'economia digitale e il commercio elettronico hanno continuato a svilupparsi. Analogamente, si sono acuiti i rischi connessi all'utilizzo online dei dati delle carte di credito. Come affermato dal gruppo di lavoro «Articolo 29» nelle sue linee guida in materia di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, la violazione dei dati delle carte di credito *«implica chiaramente gravi ripercussioni sulla vita quotidiana dell'interessato»* in quanto i dati finanziari possono essere utilizzati per *«frodi relative ai pagamenti»* ⁽¹⁾.
2. È pertanto essenziale che i titolari del trattamento mettano in atto adeguate garanzie per gli interessati e garantiscano loro il controllo sui rispettivi dati personali, così da ridurre il rischio di trattamenti illeciti e promuovere la fiducia nell'ambiente digitale. L'EDPB ritiene che tale fiducia sia essenziale per la crescita sostenibile dell'economia digitale.
3. A tal fine, le presenti raccomandazioni mirano a promuovere un'applicazione armonizzata delle norme sulla protezione dei dati per quanto riguarda il trattamento dei dati delle carte di credito all'interno dello Spazio economico europeo (SEE) e a garantire una protezione omogenea dei diritti degli interessati, nel pieno rispetto dei principi fondamentali in materia di protezione dei dati, come richiesto dal RGPD.
4. Più specificamente, le presenti raccomandazioni riguardano la conservazione dei dati delle carte di credito da parte dei fornitori di prodotti e servizi online al solo scopo specifico di facilitare ulteriori acquisti da parte degli interessati ⁽²⁾. Esse riguardano la situazione in cui un interessato acquista un prodotto o paga un servizio tramite un sito web o un'applicazione e fornisce i dati della propria carta di credito, generalmente su un apposito modulo, al fine di concludere questa singola operazione.

⁽¹⁾ GRUPPO DI LAVORO ARTICOLO 29 PER LA PROTEZIONE DEI DATI - Linee guida in materia di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e determinazione della possibilità che il trattamento "possa presentare un rischio elevato" ai fini del regolamento (UE) 2016/679.

⁽²⁾ Va osservato che le presenti Raccomandazioni non riguardano gli istituti di pagamento che operano nei negozi online, né le autorità pubbliche. Né tanto meno la conservazione dei dati delle carte di credito per qualsiasi altro scopo, ad esempio per adempiere un obbligo legale o per creare un pagamento ricorrente in caso di contratto a esecuzione continua o di abbonamento a un servizio a lungo termine (ad esempio un contratto che prevede la fornitura di un determinato prodotto ogni mese o l'abbonamento a un servizio di fornitura di musica o filmati in streaming).

5. Come sempre, il titolare del trattamento deve disporre di una base giuridica valida ai sensi dell'articolo 6 del RGPD per conservare tali dati. Al riguardo, va osservato che alcune delle basi giuridiche di cui all'articolo 6 del RGPD non sarebbero applicabili alla situazione in esame e devono essere escluse. La conservazione dei dati della carta di credito successivamente a una transazione, al fine di facilitare ulteriori acquisti, non può essere considerata necessaria per l'adempimento di un obbligo legale [articolo 6, paragrafo 1, lettera c), RGPD] né per la salvaguardia degli interessi vitali di una persona fisica [articolo 6, paragrafo 1, lettera d), RGPD]. Nemmeno l'esercizio di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento [articolo 6, paragrafo 1, lettera e), RGPD] può essere considerata una base giuridica idonea.
6. Inoltre, la conservazione dei dati della carta di credito dopo il pagamento di prodotti o servizi non è, in quanto tale, necessaria per l'esecuzione di un contratto [articolo 6, paragrafo 1, lettera b), RGPD]. Mentre, in primo luogo, il trattamento dei dati relativi alla carta di credito utilizzata dal cliente per pagare è necessario per l'esecuzione del contratto, rendendo così applicabile l'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), RGPD, la conservazione di tali dati è utile solo per agevolare una potenziale successiva operazione di pagamento e facilitare le vendite. Tale finalità non può essere considerata strettamente necessaria all'esecuzione del contratto per la fornitura del prodotto o servizio che l'interessato ha già pagato ⁽³⁾.
7. Per quanto riguarda il trattamento necessario ai fini del legittimo interesse del titolare o di un terzo ⁽⁴⁾, il comitato osserva che, affinché il titolare del trattamento possa invocare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), RGPD, devono essere soddisfatte le tre condizioni stabilite dal medesimo articolo ⁽⁵⁾. Tale base giuridica richiede, in primo luogo, l'individuazione e la qualificazione di un legittimo interesse perseguito dal titolare del trattamento o da un terzo. L'interesse del titolare del trattamento o del terzo può essere più ampio della finalità del trattamento e deve essere esistente e attuale al momento del trattamento stesso ⁽⁶⁾.
8. La base giuridica del legittimo interesse richiede, in secondo luogo, la necessità di trattare i dati personali per il perseguimento del legittimo interesse in questione. Per quanto riguarda quest'ultima condizione, a patto che il titolare del trattamento abbia un legittimo interesse come sopra indicato, non è evidente che la conservazione dei dati della carta di credito per facilitare acquisti futuri sia necessaria per perseguire tale legittimo interesse. Infatti, l'effettiva conclusione di un altro acquisto dipende dalla scelta del consumatore e non è determinata dalla possibilità di realizzarla «in un solo clic».

⁽³⁾ Cfr. altresì le Linee guida EDPB 2/2019 sul trattamento di dati personali ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento generale sulla protezione dei dati nel contesto della fornitura di servizi online agli interessati, in particolare pagina 10.

⁽⁴⁾ Cfr. il parere del gruppo di lavoro «Articolo 29» sul concetto di interesse legittimo del titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 95/46/CE, attualmente in fase di revisione da parte del comitato (cfr. il programma di lavoro dell'EDPB 2021/2022 adottato il 16 marzo 2021).

⁽⁵⁾ Cfr. la sentenza della CGUE del 4 maggio 2017, Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvalde contro Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas satiksme", causa C-13/16, ECLI:EU:C:2017:336, punto 28.

⁽⁶⁾ Cfr. la sentenza della CGUE dell'11 dicembre 2019, TK contro Asociația de Proprietari bloc M5A-ScaraA, causa C-708/18, ECLI:EU:C:2019:1064, punto 44.

9. Infine, la terza condizione richiede l'esecuzione di un test di bilanciamento: il legittimo interesse del titolare del trattamento o del terzo deve essere bilanciato con gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato, compresi i diritti dell'interessato alla protezione dei dati e alla vita privata. Il bilanciamento richiede che si tenga conto delle circostanze specifiche del trattamento ⁽⁷⁾. Una componente essenziale del test di bilanciamento è l'impatto potenziale sui diritti e sulle libertà dell'interessato derivante dal trattamento ⁽⁸⁾. Tale impatto può dipendere dalla natura dei dati, dalle modalità specifiche di trattamento e dall'accesso a tali dati da parte di terzi. Per quanto riguarda il criterio della natura dei dati, va osservato che i dati finanziari sono stati qualificati dal gruppo di lavoro «Articolo 29» come dati di natura altamente personale in quanto la loro violazione implica chiaramente gravi ripercussioni sulla vita quotidiana dell'interessato ⁽⁹⁾. Pertanto, nonostante l'obbligo del titolare del trattamento di attuare misure tecniche e organizzative per garantire un'adeguata sicurezza dei dati delle carte di credito ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), RGPD, e il fatto che tali dati possano essere conservati per altri scopi, il loro trattamento per facilitare ulteriori acquisti può comportare un rischio crescente di violazioni della sicurezza dei dati in questione, in quanto implica il trattamento in altri sistemi. Un altro elemento importante ai fini del bilanciamento da effettuare per valutare l'impatto del trattamento sugli interessati è costituito dalle ragionevoli aspettative degli interessati stessi in base al loro rapporto con il titolare del trattamento, al contesto e alla finalità della raccolta di dati personali ⁽¹⁰⁾. Tuttavia, sembra di poter affermare che al momento dell'acquisto, pur fornendo i dati della carta di credito per il pagamento, l'interessato non preveda ragionevolmente che i dati della sua carta di credito siano conservati più a lungo di quanto necessario per pagare i prodotti o i servizi che sta acquistando. Di conseguenza, è verisimile che i diritti e le libertà fondamentali della persona interessata prevalgano sugli interessi del titolare del trattamento in questo specifico contesto.
10. Le considerazioni che precedono portano a concludere che il consenso [articolo 6, paragrafo 1, lettera a), RGPD] sembra essere l'unica base giuridica idonea ad assicurare la liceità del trattamento sopra descritto. Infatti, al fine di gestire i rischi per la sicurezza, consentire all'interessato di mantenere il controllo sui propri dati e decidere attivamente in merito all'uso dei dati relativi al credito, è opportuno ottenere il consenso specifico dell'interessato prima di conservare i dati della sua carta di credito dopo un acquisto. Tale consenso consentirà al titolare del trattamento di dimostrare la volontà della persona di facilitare ulteriori acquisti attraverso il sito web o l'applicazione specifici, il che non è presumibile semplicemente per il fatto che quella persona ha concluso una o più operazioni isolate.

⁽⁷⁾ Cfr. la sentenza della CGUE del 24 novembre 2011, Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF) e Federación de Comercio Electrónico y Marketing Directo (FECEMD) contro Administración del Estado, cause C-468/10 e C-469/10, ECLI:EU:C:2011:777, punti 47 e 48; e la sentenza della CGUE del 19 ottobre 2016, Patrick Breyer contro Bundesrepublik Deutschland, causa C-582/14, ECLI:EU:C:2016:779, punto 62.

⁽⁸⁾ Cfr. la sentenza della CGUE del 24 novembre 2011, citata, punto 44; e la sentenza della CGUE dell'11 dicembre 2019, citata, punto 56.

⁽⁹⁾ GRUPPO DI LAVORO ARTICOLO 29 PER LA PROTEZIONE DEI DATI - Linee guida in materia di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e determinazione della possibilità che il trattamento "possa presentare un rischio elevato" ai fini del regolamento (UE) 2016/679.

⁽¹⁰⁾ Cfr. il considerando 47 del RGPD.

11. Il consenso non può essere presunto, ma deve essere libero, specifico, informato e inequivocabile ⁽¹¹⁾. Deve essere fornito mediante un'azione positiva inequivocabile e dovrebbe essere richiesto in modo semplice, ad esempio attraverso una casella di spunta, che non dovrebbe essere preselezionata ⁽¹²⁾, direttamente sul modulo utilizzato per la raccolta dei dati. Tale consenso specifico deve essere distinto dal consenso fornito per le condizioni di servizio o di vendita e non deve costituire una condizione per la realizzazione dell'operazione.
12. Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, RGPD, l'interessato ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il proprio consenso alla conservazione dei dati della carta di credito al fine di facilitare ulteriori acquisti. La revoca deve essere libera, semplice e facile per l'interessato, allo stesso modo del consenso. Essa deve risultare nell'effettiva cancellazione, da parte del titolare del trattamento, dei dati della carta di credito conservati al solo scopo di facilitare ulteriori operazioni.

Per il comitato europeo per la protezione dei dati

La presidente

(Andrea Jelinek)

¹¹ Cfr. le Linee guida 05/2020 sul consenso ai sensi del regolamento (UE) 2016/679.

¹² *Ibid.*